



*Comunicazione all’Agenzia delle entrate, da parte delle imprese elettriche, dei dati di cui all’articolo 5, comma 3, del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, 13 maggio 2016, n. 94 in assenza di rettifiche dei dati di cui all’articolo 5, comma 2, del medesimo decreto*

## **IL DIRETTORE DELL’AGENZIA**

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento

### **Dispone**

*1. Modalità di trasmissione dei dati di cui all’articolo 5, comma 3, del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, 13 maggio 2016, n. 94, in assenza di rettifiche dei dati di cui all’articolo 5, comma 2, del medesimo decreto*

1.1 In assenza di rettifiche da comunicare all’Agenzia delle entrate ai sensi dell’articolo 5, comma 3, del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, 13 maggio 2016, n. 94, le imprese elettriche trasmettono una comunicazione all’Agenzia delle entrate con cui si confermano i dati di dettaglio relativi al canone addebitato, accreditato e riscosso nell’anno precedente, trasmessi ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del medesimo decreto.

1.2 La comunicazione di cui al punto 1.1, è effettuata entro il 31 marzo di ciascun anno con le modalità previste dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia

delle entrate del 4 luglio 2016 secondo le specifiche tecniche contenute nell'allegato A.

1.3 Le specifiche tecniche di cui all'allegato A sostituiscono integralmente le specifiche tecniche contenute nell'allegato A del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 4 luglio 2016.

1.4 Eventuali modifiche alle specifiche tecniche di cui all'allegato A sono pubblicate nell'apposita sezione del sito *internet* dell'Agenzia delle entrate e ne è data relativa comunicazione.

### **Motivazioni**

L'articolo 1, comma 153, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, nel modificare l'articolo 1, comma 2, del regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, ha introdotto una presunzione di detenzione dell'apparecchio televisivo nel caso in cui esista un'utenza per la fornitura di energia elettrica nel luogo in cui il soggetto ha la propria residenza anagrafica ed ha previsto il pagamento del canone TV in dieci rate mensili, mediante addebito sulle fatture emesse dalle imprese elettriche.

La citata legge n. 208 del 2015, inoltre, ha demandato le disposizioni attuative della norma ad un decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, emanato in data 13 maggio 2016 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 giugno 2016.

Il suddetto decreto dispone, all'articolo 5, comma 2, che le imprese elettriche trasmettono mensilmente, all'Agenzia delle entrate, i dati di dettaglio relativi al canone addebitato, accreditato e riscosso nel mese precedente.

Il successivo comma 3 stabilisce, inoltre, che imprese elettriche, entro il 31 marzo di ciascun anno, trasmettono all'Agenzia delle entrate le rettifiche dei dati di cui al citato articolo 5, comma 2, al fine di rendere definitivi i dati relativi all'anno precedente, da utilizzare ai fini delle attività di controllo di cui al medesimo articolo 5.

Infine, l'articolo 5, comma 4, del richiamato decreto prevede che con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono definiti termini e modalità di trasmissione dei dati sopra menzionati.

Con il provvedimento del Direttore dell'Agazia delle entrate del 4 luglio 2016 sono stati, pertanto, individuati i termini e le modalità tecniche di trasmissione all'Agazia delle entrate dei predetti dati.

Con il provvedimento del Direttore dell'Agazia delle entrate del 5 aprile 2017, esclusivamente per i dati relativi al 2016, primo anno di avvio del nuovo sistema di riscossione del canone tv ad uso privato, considerato che le modalità tecniche approvate con il citato provvedimento del 4 luglio 2016 non consentivano, in assenza di rettifiche, la possibilità di confermare i dati precedentemente trasmessi, è stata prevista una comunicazione all'Agazia delle entrate, che poteva essere trasmessa a mezzo posta elettronica certificata, firmata digitalmente, o spedita a mezzo del servizio postale mediante raccomandata, con cui le imprese elettriche confermavano i dati di dettaglio relativi al canone addebitato, accreditato e riscosso, già trasmessi ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del menzionato decreto n. 94 del 2016.

A decorrere dall'anno in corso, la conferma dei dati relativi al canone addebitato, accreditato e riscosso nell'anno precedente, è effettuata entro il 31 marzo di ogni anno con le modalità previste dal citato provvedimento del 4 luglio 2016, secondo le specifiche tecniche allo scopo implementate.

#### *Attribuzioni del Direttore dell'Agazia delle entrate*

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera *a*); art. 73, comma 4);

Statuto dell'Agazia delle entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell'Agazia delle entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1);

Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 12 gennaio 2001.

#### *Normativa di riferimento*

Regio Decreto-Legge 21 febbraio 1938, n. 246, recante la disciplina degli abbonamenti alle radioaudizioni;

Legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato;

Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, 13 maggio 2016, n. 94;

Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 4 luglio 2016;

Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 5 aprile 2017.

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito *internet* dell'Agenzia delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Roma, 23 gennaio 2018

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

Ernesto Maria Ruffini

*(firmato digitalmente)*

L'originale del documento è archiviato presso l'ufficio emittente.